



Sent. n. 43/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dr. Guido Petrigni

Consigliere

dr. Giuseppe Vella

Referendario (relatore)

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23489** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale 35169, reso dall'agente contabile in servizio presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di **Pesaro-Urbino**, sig. **Massimo Papa**, in qualità di consegnatario delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore, per il periodo 1/1/2018-31/12/2018, depositato in data 30 settembre 2019;

NEI CONFRONTI DI

- **Massimo Papa** (C.F.PPAMSM61A24E690I);

- **Ufficio Provinciale della Motorizzazione di Pesaro-Urbino;**

UDITI nella pubblica udienza del 20 marzo 2024, con l'assistenza della segretaria Maria Grazia Mariani, il relatore dott. Giuseppe Vella, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Cristina Valeri, e il direttore dell'Ufficio

della Motorizzazione Civile di Ancona e delle Sezioni coordinate di Ascoli Piceno, Pesaro e Macerata, ing. Roberto Danieli; presente l'agente contabile Massimo Papa.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, sia con riferimento alla verifica della relativa ammissibilità, in mancanza dei conti giudiziali degli agenti contabili secondari (Agenzie- STA, ossia le Agenzie di consulenza automobilistica, collegate allo Sportello Telematico dell'Automobilista, istituito dal D.P.R. n. 358/2000), sia sotto il profilo della regolarità, a seguito della disamina della documentazione depositata dall'agente contabile Massimo Papa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 139 del c.g.c.

Con relazione n. 809/2023 il Magistrato istruttore ha evidenziato che il conto è stato trasmesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro-Urbino con nota del 30/9/2019 prot. n. 18624 ed è stato preso in carico dalla segreteria di questa Sezione Giurisdizionale nel registro dei conti giudiziali al n. 35169.

Il conto reca la firma autografa dell'agente contabile Papa Massimo, risulta redatto il 22/2/2019 e, quindi, nei termini di legge; sullo stesso è stato apposto, in data 4/9/2019, dall'ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro-Urbino il visto di regolarità amministrativo-contabile.

Il conto giudiziale è stato regolarmente redatto sul "Modello D.G.M. 123- Esercizio finanziario 2018 - conto giudiziale delle targhe di

	riconoscimento dei veicoli a motore”, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 285/1992.	
	La parifica del suddetto conto giudiziale è stata effettuata con il Mod. 125, che reca la firma autografa dell’ing. Luciano Cardinali, in qualità di Direttore pro tempore, e la data del 22/2/2019.	
	Come si evince dalla relazione del magistrato istruttore, il conto giudiziale, reso su mod. 123, riporta la rimanenza finale della gestione precedente, che viene assunta come primo carico e costituisce la giacenza iniziale, pari complessivamente a 8.894 targhe.	
	Durante l’anno 2018 le forniture delle targhe (carichi) per veicoli a motore sono state effettuate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; la documentazione giustificativa di tali carichi è rappresentata dai DDT emessi dall’Istituto Poligrafico, concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	
	Per l’esercizio 2018 si contano n. 18 DDT, per un totale di n. 22.956 nuove targhe consegnate, distinte nelle diverse tipologie, <u>valore che coincide con quello riportato nel conto in epigrafe.</u>	
	Sotto il profilo della cessione delle targhe, il magistrato istruttore ha rilevato che per l’esercizio 2018 il consegnatario Papa ha depositato un unico conto (n. 35169), a cui è allegato il modello D.G.M. 125 “Targhe cedute”, <u>i cui valori corrispondono a quelli riportati nel conto giudiziale (mod. D.G.M. 123).</u>	
	Si precisa, altresì, che:	
	- “nello scarico del conto giudiziale sono comprese soltanto le targhe effettivamente utilizzate”, quelle, cioè, consegnate agli utenti finali,	
	3	

previo pagamento del relativo prezzo, da parte dell'Ufficio della Motorizzazione e/o delle Agenzie- STA ubicate nel territorio provinciale;

- le targhe consegnate alle Agenzie- STA e non cedute a terzi non risultano discaricate, figurando in carico all'agente contabile Papa Massimo, seppure tenute in custodia presso le varie Agenzie- STA ubicate nel territorio provinciale;

- le targhe effettivamente utilizzate (anche dalle Agenzie) sono rilevabili da un apposito registro informatico inserito nel sistema telematico "SIMOT", consultabile in tempo reale dall'agente contabile, il quale redige il conto giudiziale sulla base dei dati così acquisiti;

- tale sistema informatico non consente il rilascio della targa all'utente se non viene "riscontrato ed inserito a sistema il codice univoco di pagamento...; il sistema non consente margini di eccezione".

2. Dopo aver illustrato gli elementi essenziali caratterizzanti il conto giudiziale in esame, il magistrato istruttore ha rappresentato alcune criticità emerse.

2.1 Preliminarmente, ha prospettato la possibile inammissibilità del conto, dato che allo stesso non risultano allegati i conti giudiziali dei sub- agenti, identificabili nelle Agenzie - STA.

In proposito, il magistrato istruttore, nell'evidenziare che nella provincia di Pesaro-Urbino operano n. 32 Agenzie- STA, ha osservato che esse *"non soltanto hanno una responsabilità per legge della custodia di tali stampati a valore ma hanno una gestione autonoma delle targhe, in quanto: ricevono l'istanza dell'utente, verificano la documentazione allegata, accertano*

il pagamento del prezzo e rilasciano la targa.

Il funzionario dell'Ufficio della Motorizzazione, individuato come agente contabile tenuto alla resa del conto giudiziale, non effettua operazioni di riscontro diretto sulla gestione delle Agenzie- STA, ma ha soltanto la facoltà di verificare il numero delle targhe consegnate alle singole Agenzie, quelle che esse hanno utilizzato e, quindi, quelle rimaste in giacenza.

Il registro informatico - maschera ALNZ - consente la consultazione del registro targhe per lotti. Da tale maschera è possibile rilevare le targhe complessivamente assegnate dall'Ufficio alle varie Agenzie- STA e le targhe da esse effettivamente utilizzate.

Vi è poi la possibilità – attraverso la maschera ALSA – di consultare il registro targhe in maniera più dettagliata, riscontrando le targhe effettivamente assegnate ad ogni singola Agenzia- STA e quelle che la stessa ha utilizzato.

In tale contesto, l'unico controllo prodromico al rilascio della targa è attivato dal sistema informatico, mediante l'inserimento del codice univoco del pagamento, senza il quale il sistema non consente l'emissione della targa (per tale questione si rinvia al punto 4).

Trattandosi di “stampati a rigoroso rendiconto” per espressa previsione normativa, le targhe non possono essere discaricate da una qualsivoglia gestione contabile, fin tanto che esse non siano state effettivamente utilizzate.

Fino a quel momento la targa rimane, dunque, in carico all'agente contabile, principale o secondario”.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha affermato che: “Appare più corretto ritenere che, nel caso in cui la targa sia rilasciata all'utente finale dall'Agenzia- STA, quest'ultima debba assumere le funzioni di sub-agente

contabile”.

In pratica, secondo il magistrato istruttore, l’Agenzia- STA assume un’apprezzabile rilevanza esterna rispetto all’Ufficio della Motorizzazione mentre la sua attività può configurarsi come una gestione contabile secondaria, autonoma e formalmente distinta da quella dell’agente contabile principale e da quelle delle altre Agenzie- STA.

Pertanto, il funzionario dell’Ufficio della Motorizzazione, in qualità di consegnatario, dovrebbe allegare al conto giudiziale da lui reso tanti sub-conti, quanti sono i soggetti (Agenzie- STA) che hanno materialmente gestito le targhe.

Sulla base di tali argomentazioni, peraltro supportate dall’orientamento manifestato dalla Sezione giurisdizionale per il Lazio, il magistrato istruttore ha ravvisato la necessità che venga valutata in sede collegiale la problematica inerente all’ammissibilità del conto reso dal consegnatario Massimo Papa, in assenza dei sub conti giudiziali degli agenti contabili secondari (Agenzie- STA).

2.2 Nella relazione del magistrato istruttore vengono, inoltre, evidenziate ulteriori tematiche, ritenute meritevoli di approfondimento.

2.2.1 Eccesso delle rimanenze di targhe con oneri erariali anticipati.

Nella relazione si evidenzia che, per prassi, gli Uffici provinciali della Motorizzazione provvedono a richiedere periodicamente all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato i quantitativi di targhe occorrenti, che poi vengono distribuite anche alle varie Agenzie- STA, in base al

fabbisogno mensile (l'attività di consegna delle targhe è disciplinata dettagliatamente dalla circolare MIT 968/c4 del 30/3/2001 e s.m.).

Orbene, dal conto in esame emerge che: al 1° gennaio 2018 erano giacenti 8.894 targhe; l'ufficio ha chiesto la fornitura di 22.956 nuove targhe; al 31/12/2018 ne risultavano utilizzate 21.455.

Al 31/12/2018 erano, quindi, giacenti nei vari magazzini (Ufficio Provinciale della Motorizzazione ed Agenzie- STA) 10.395 targhe.

Pertanto, secondo il magistrato istruttore, l'elevato numero di targhe giacenti in magazzino al 1° gennaio non poteva giustificare la fornitura di ulteriori 22.956 targhe (registrata durante l'esercizio 2018), considerato che nel medesimo esercizio finanziario ne sono state utilizzate 21.455.

Non va, infatti, trascurata la circostanza che la targa è uno stampato a valore e che, una volta "emessa" (ossia fornita al Poligrafico dello Stato), l'erario ne ha già sostenuto il costo.

La giacenza in magazzino di un numero così elevato di targhe ha comportato, dunque, un'anticipazione di spesa da parte dell'erario, che non è stata recuperata fino al loro effettivo utilizzo.

2.2.2 Assenza di tracciabilità delle targhe non assegnate, distrutte o smarrite.

Si rappresenta, in proposito, nella relazione che: *"Agli atti emerge che non è possibile distinguere le targhe che, di fatto, sono custodite presso l'ufficio della Motorizzazione e quelle custodite dalle Agenzie.*

Come pure agli atti risulta che non è possibile desumere il codice identificativo di ogni singola targa rimasta in magazzino (nel conto non sono riportati i

numeri di targa, neanche in lotti).

Inoltre, non è possibile verificare se le 10.395 targhe che risultano giacenti in magazzino al 31/12/2018 corrispondono alle targhe fornite durante l'esercizio 2018 e non è possibile neanche sapere chi ne ha la custodia (anche per un eventuale controllo/verifica), pur rimanendo in capo all'agente contabile (in questo caso Papa Massimo) la responsabilità della loro custodia".

2.2.3 Assenza di un riscontro sostanziale sui versamenti effettuati per il rilascio delle targhe agli utenti.

In proposito, nella relazione del magistrato istruttore si evidenzia che, per quanto riguarda il riscontro della corrispondenza tra le targhe "discaricate" ed i versamenti effettuati dagli utenti, ciò era avvenuto mediante i sistemi informatici, che, tuttavia, non potevano garantire la totale attendibilità dell'operazione, in quanto all'epoca (2018) non era ancora obbligatorio l'utilizzo del "codice univoco di pagamento" tramite PagoPA.

Infatti, nell'anno 2018 era ancora prevalente la modalità di pagamento mediante il bollettino di conto corrente postale.

La verifica della corrispondenza tra le targhe cedute ed i versamenti registrati avrebbe, quindi, dovuto essere effettuata mediante disamina analitica delle ricevute di versamento su conto corrente postale.

2.2.4 Mancata registrazione delle targhe riconsegnate a seguito della radiazione dei veicoli dal P.R.A.

Nella relazione del magistrato istruttore viene segnalata, altresì, la mancata contabilizzazione delle targhe riconsegnate all'ufficio della Motorizzazione, a seguito di radiazione del veicolo dal Pubblico

	Registro Automobilistico, e destinate ad essere distrutte, salvo riciclo	
	del materiale metallico.	
	Il fatto che nel verbale di consegna da parte del P.R.A. sia specificato	
	che le targhe da distruggere, indicate in elenchi riepilogativi, sono	
	contenute in pacchi integri, chiusi e sigillati non giustifica, secondo il	
	magistrato istruttore, l'omessa attività di riscontro analitico, da parte	
	dell'Ufficio della Motorizzazione, del reale contenuto dei pacchi.	
	Peraltro, la consegna dei pacchi, contenenti le targhe integre e non	
	tranciate, ad una ditta privata, incaricata del loro smaltimento/riciclo,	
	non garantisce l'impossibilità che le targhe vengano riutilizzate; non	
	risulta neppure che alcun referente dell'Ufficio della Motorizzazione	
	abbia provveduto alla verifica della loro effettiva distruzione.	
	3. Conclusivamente, dopo aver rilevato che:	
	- a carico dell'agente contabile Papa Massimo non erano state formulate	
	contestazioni da parte dell'Amministrazione di appartenenza;	
	- il conto risultava parificato dal dirigente della Motorizzazione di	
	Pesaro-Urbino;	
	- la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro-Urbino aveva reso	
	positivamente il parere di regolarità amministrativo-contabile;	
	- il pareggio documentale risultava conseguito sulla base delle seguenti	
	componenti contabili:	
	giacenza al 1/1/2018: 8894 targhe;	
	targhe ricevute nel corso del 2018: 22956;	
	targhe cedute agli utenti: 21455;	
	rimanenza di targhe al 31/12/2018: 10.395;	
	9	

il magistrato istruttore ha chiesto che la Sezione si pronunzi sulle problematiche riguardanti l'ammissibilità del conto e le irregolarità segnalate nella relazione.

4. In data 26/2/2024, si è costituito mediante apposita memoria, depositata tramite DAeD n. 46761, l'agente contabile Massimo Papa, il quale ha evidenziato quanto segue.

4.1 Sulla possibile qualifica di sub agenti contabili delle "Agenzie - STA".

In proposito, il Papa ha osservato che: *"La linea di pensiero, secondo cui le Agenzie- STA opererebbero una gestione del tutto autonoma delle targhe e, come tali, dovrebbero essere considerate sub-agenti contabili e, quindi, tenute a redigere ciascuna un proprio sub-conto delle targhe ad essa affidate, non è un orientamento univoco.*

Infatti, di diverso avviso rispetto alla Sezione giurisdizionale per il Lazio è, ad esempio, la Sezione per l'Abruzzo, che considera le Agenzie- STA quali semplici incaricate o delegate degli Uffici della Motorizzazione e, dunque, non operanti in proprio, bensì per conto dell'Amministrazione".

D'altronde, le argomentazioni addotte per avvalorare la tesi che le Agenzie- STA siano sub agenti contabili, in quanto del tutto autonome e non controllabili dall'Ufficio della Motorizzazione, non trovano riscontro nelle disposizioni dettate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in ordine alla gestione delle targhe da parte dell'agente contabile, designato quale consegnatario presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

Se, infatti, è vero che le Agenzie- STA hanno, in forza delle circolari

vigenti, responsabilità nella presa in carico e nella custodia delle targhe, da consegnare direttamente agli utenti finali, previa istruttoria sulle relative richieste, è anche vero che l'agente contabile presso l'Ufficio della Motorizzazione (unico, a tutt'oggi, abilitato a rendere il conto giudiziale) effettua realmente e costantemente puntuali controlli, mediante sistemi informatizzati, sulla gestione di tutte le targhe detenute da ciascuna Agenzia.

Infatti, il funzionario della Motorizzazione, al quale esclusivamente compete l'esercizio della funzione di agente contabile, conosce esattamente quante e quali targhe ha consegnato a ciascuna Agenzia-STA delegata e può controllare, in via informatizzata (tramite le maschere ALSA e ALNZ del sistema SIMOT), la gestione di ciascuna targa, che risulta tracciata e costantemente verificabile.

Pertanto, in tale contesto le Agenzie-STA sono configurabili come semplici incaricate o delegate dell'Ufficio della Motorizzazione, detentrici delle targhe per conto di tale Ufficio, al cui consegnatario rispondono di tutte le operazioni svolte, consegnatario che può disporre di tutte le informazioni utili per la compilazione del conto giudiziale.

Pertanto, dovrebbe ritenersi sostanzialmente superflua la presentazione di sub conti da parte di ciascuna delle Agenzie-STA.

4.2 In ordine al presunto eccesso ingiustificato delle rimanenze di targhe con oneri erariali anticipati.

In proposito, nella memoria difensiva si evidenzia che la rimanenza, a fine esercizio finanziario, di un certo numero di targhe non ancora

utilizzate non può essere ritenuta ingiustificata e/o abnorme, considerando soltanto il fatto che la targa ha un costo per l'erario (costo che, comunque, verrà successivamente ammortizzato, mediante l'incasso del corrispettivo dovuto dall'utente), dovendosi, invece, tenere presenti anche le peculiarità del funzionamento degli Uffici della Motorizzazione, le diverse tipologie di targhe nonché le modalità e le scadenze temporali con cui esse vengono fornite dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

In particolare, dopo un'analisi tecnica delle modalità per una corretta individuazione del fabbisogno periodico delle varie tipologie di targhe, si deduce che: *“Emerge che le circa 10.000 targhe residue a fine anno 2018 non costituiscono un numero sproporzionato. Infatti, l'Ufficio di Pesaro-Urbino ha dovuto assicurare a ciascuna delle varie Agenzie- STA del territorio un approvvigionamento adeguato e costante (e, quindi, una riserva minima per far fronte alle richieste che sarebbero pervenute anche dopo il 31 dicembre 2018 e nelle more di successive forniture, a cadenza trimestrale, nel corso del 2019 da parte del Poligrafico), stimato mediamente in circa 100 unità di targhe per le tipologie più comuni (autoveicoli di tipo A), che, da sole, hanno determinato il 50% circa della rimanenza, oggetto di rilievo da parte della Corte”*.

Peraltro, le 4.832 targhe per autoveicoli di tipo A, in giacenza al 31/12/2018, alla fine del marzo del 2019 si erano ridotte a 419, cioè erano già state quasi tutte cedute con il dovuto pagamento del corrispettivo.

4.3 In ordine all'asserita assenza di tracciabilità delle targhe non

assegnate, distrutte o smarrite.

Per quanto riguarda le targhe non ancora cedute agli utenti a fine esercizio, si fa presente che esse sono immediatamente individuabili mediante il sistema informatico SIMOT, da cui si desume se sono rimaste nella disponibilità dell'Ufficio della Motorizzazione o di un'Agenzia- STA, potendosi, altresì, risalire, mediante la sigla alfanumerica che contraddistingue ciascun lotto di fornitura, alla data in cui sono state distribuite.

Inoltre, nella memoria si evidenzia che: *“Le targhe smarrite o distrutte vengono sempre individuate nei verbali di distruzione o nelle denunce di smarrimento, che vengono inviati all'Ufficio della Motorizzazione dall'Agenzia- STA, unitamente al versamento del corrispettivo dovuto per la targa distrutta/smarrita.*

Si fa presente, infine, che a pag. 4 del Modello DGM 123, utilizzato per la redazione del conto giudiziale, nello spazio riservato alle annotazioni, va riportato il numero delle targhe smarrite o distrutte.

Si sottolinea che nel Modello DGM 123 redatto per l'esercizio 2018 non vi è evidenza di alcuna targa distrutta o smarrita, dato che non ve ne sono state in concreto in quell'annualità”.

4.4 Sull'asserita assenza di un riscontro sostanziale rispetto ai versamenti effettuati dagli utenti per il rilascio delle targhe.

In ordine a tale profilo, l'agente contabile ha precisato che: *“Nell'anno 2018, così come negli anni precedenti, e sino all'avvento a pieno regime dei sistemi automatici di controllo dei pagamenti, avvenuto in concomitanza con la cessazione dell'obbligo di presentazione della documentazione cartacea*

all'Ufficio della Motorizzazione, nell'Ufficio di Pesaro-Urbino sono sempre stati eseguiti accurati controlli sui pagamenti (cosiddetta "bruciatura dei bollettini"), con conseguente annotazione nella corrispondente pratica di immatricolazione del veicolo.

Per tale ragione, sul conto giudiziale per l'esercizio 2018 è stato apposto il visto di regolarità amministrativo- contabile dalla Ragioneria Territoriale, così come il Direttore dell'U.M.C. di Pesaro-Urbino ha parificato tale conto.

Tale procedura di verifica dei pagamenti dei corrispettivi delle targhe cedute è stata, peraltro, comune a tutti gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile d'Italia".

4.5 In ordine all'asserita mancata registrazione delle targhe riconsegnate, a seguito della radiazione dei veicoli dal P.R.A.

In proposito, l'agente contabile ha riferito che il conferimento alla ditta incaricata del materiale da distruggere è avvenuto così come esso era in precedenza pervenuto dal P.R.A. (ossia in pacchi chiusi e sigillati) e, quindi, "a collo integro"; le operazioni sono state monitorate, sino alla distruzione del materiale, mediante una staffetta di controllo, in attuazione delle disposizioni ministeriali in materia.

Si precisa, inoltre, che "le targhe riconsegnate (a suo tempo cedute e per le quali era già stato versato il corrispettivo) non costituiscono materiale a valore e, quindi, per esse non è necessaria la redazione di un apposito conto giudiziale; infatti, nessuna norma lo prevede ed, anzi, le circolari ministeriali in materia, trattando le targhe usate quali rifiuti speciali, hanno stabilito un particolare iter di smaltimento, sopra descritto, cui è stata data puntuale attuazione.

Peraltro, la circostanza per cui l'Ufficio non effettuava il controllo del

contenuto dei pacchi era perfettamente in linea con le disposizioni dell'epoca, impartite dalla sede centrale del Ministero, che prevedevano che i plichi consegnati dal P.R.A. all'U.M.C. fossero chiusi e sigillati e che agli stessi fosse allegato un dettagliato elenco; pertanto, la presa in carico doveva avvenire, da parte del funzionario, con le stesse modalità, ragion per cui il pacco doveva rimanere chiuso e sigillato. Quanto sopra, all'evidente fine di evitare adempimenti ulteriori, impossibili da attuare, considerate le ridotte risorse umane a disposizione presso gli U.M.C., nonchè defatiganti, dato che i plichi avrebbero dovuto essere oggetto di distruzione".

4.6 In conclusione, con la memoria si chiede, quindi, che: "Ove codesta Corte ritenesse necessari "aggiustamenti procedurali" inerenti alle modalità di redazione del conto giudiziale delle targhe, si auspica che, tenendo conto delle carenze di organico in cui versa l'Ufficio della Motorizzazione di Pesaro-Urbino (così come quelli di tutta la Regione Marche), tali aggiustamenti vengano richiesti soltanto per i conti futuri e non anche per le annualità pregresse, in relazione alle quali le carenze di personale, sopra segnalate, renderebbero estremamente difficile (se non impossibile) provvedere ora per allora".

5. All'odierna udienza, udito il Magistrato relatore, il P.M. ha concluso per l'ammissibilità del conto e, nel merito, considerati i chiarimenti forniti nella memoria depositata e in pubblica udienza dall'Amministrazione, di dichiararne la regolarità, con conseguente discarico dell'agente contabile.

Il tutto come da verbale d'udienza.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il conto reso dall'agente contabile dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Pesaro-Urbino, Massimo Papa, in qualità di consegnatario delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore per il periodo 1/1/2018-31/12/2018.

2. Preliminarmente, il Collegio deve vagliare la censura d'inammissibilità del conto giudiziale *de quo*, così come prospettata nella relazione del magistrato istruttore, che, ove accolta, determinerebbe l'assorbimento degli altri profili d'irregolarità.

Tale censura appare priva di pregio.

In proposito, va rammentato che nell'attuale sistema ordinamentale la semplificazione dei procedimenti amministrativi d'immatricolazione e di reimmatricolazione dei veicoli è stata attuata mediante l'istituzione, da parte del D.P.R. n. 358/2000, dello Sportello Telematico dell'Automobilista, nel cui ambito sono abilitate ad operare anche le Agenzie- STA.

Al fine di perseguire le finalità istituzionali loro assegnate, è previsto che tali Agenzie abbiano in custodia, con relativa assunzione di responsabilità, i lotti delle targhe distribuiti dagli Uffici provinciali della Motorizzazione, occorrenti per l'immissione in circolazione dei veicoli.

Tali soggetti, abilitati all'utilizzo delle nuove procedure informatizzate, ricevono le targhe, senza previo esborso di corrispettivo, in quanto il pagamento di esso avviene soltanto al momento del rilascio di ciascuna

targa, con onere a carico dell'utente finale che la richiede.

Ciò premesso, va evidenziato che la qualificazione o meno di tali Agenzie come sub-agenti contabili ha dato luogo a soluzioni non univoche a livello sia giurisprudenziale che amministrativo, considerato che, trattandosi di "stampati a rigoroso rendiconto" per espressa previsione normativa, le targhe non possono essere discaricate da una qualsivoglia gestione contabile, fino a quando esse non siano state effettivamente utilizzate; sino a quel momento la targa rimane in carico all'agente contabile, principale o secondario.

Orbene, ad avviso di questo Collegio, tali Agenzie, in considerazione delle competenze loro assegnate, appaiono equiparabili, in senso lato, ai cassieri, impiegati o commessi, di cui gli agenti contabili si avvalgono nell'espletamento delle loro funzioni, in quanto esse effettuano le operazioni di rilascio delle targhe e degli altri stampati sotto la diretta supervisione del consegnatario, ossia del funzionario dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, che ne mantiene il carico e ne resta responsabile ai fini del giudizio di conto.

Non appare, quindi, condivisibile quanto prospettato nella relazione del magistrato istruttore in ordine alla totale autonomia di cui disporrebbero le Agenzie- STA, che sarebbe desumibile dalle circostanze che esse ricevono le istanze degli utenti, verificano la documentazione allegata, accertano i pagamenti e rilasciano le targhe.

Tali adempimenti, infatti, risultano perfettamente compatibili con l'esercizio di funzioni quali soggetti delegati dagli Uffici della Motorizzazione e, quindi, operanti non in proprio ma per conto

dell'Amministrazione.

In sostanza, le Agenzie- STA, pur essendo legate da un rapporto di servizio con la P.A. e, quindi, sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, appaiono configurabili *“come semplici incaricate o delegate degli Uffici della Motorizzazione, detentrici delle targhe per conto di detti Uffici e, dunque, operanti non “in proprio” ma per conto dell'Amministrazione dei Trasporti, al cui consegnatario esse sono tenute a rendere ragione continuativamente (e non solo alla chiusura periodica dei conti e al termine della gestione) di tutte le attività svolte, rimettendo all'agente contabile ogni informazione e documentazione utile per il riscontro delle operazioni e per la compilazione del conto giudiziale”* (v. Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, sentenza n. 73/2019).

Il rapporto esistente tra le Agenzie- STA e l'agente contabile dell'Ufficio della Motorizzazione assume, quindi, rilevanza sotto il profilo interno ed amministrativo, non configurandosi una gestione contabile secondaria, autonoma e separata rispetto a quella dell'agente “principale”.

D'altro canto, l'agente contabile presso l'Ufficio della Motorizzazione, tenuto alla resa del conto giudiziale quale consegnatario, effettua realmente e costantemente puntuali controlli, mediante sistemi informatizzati, sulla gestione di tutte le targhe detenute da ciascuna Agenzia.

Infatti, il funzionario della Motorizzazione conosce esattamente quante e quali targhe ha consegnato a ciascuna Agenzia- STA delegata e può controllare, in via informatizzata (tramite le maschere ALSA e ALNZ

	del sistema SIMOT), la gestione di ciascuna targa, che risulta tracciata	
	e costantemente verificabile.	
	In tale contesto, caratterizzato dall'utilizzo di sistemi informatici assai	
	evoluti, che consentono al consegnatario presso l'Ufficio provinciale	
	della Motorizzazione di poter costantemente monitorare le operazioni	
	svolte dalle Agenzie- STA delegate e di disporre di tutte le informazioni	
	sulla gestione delle targhe, occorrenti per la redazione del conto	
	giudiziale, appare sostanzialmente superflua, in quanto volta a	
	duplicare dati già in possesso del consegnatario, la presentazione di sub	
	conti da parte di ciascuna delle Agenzie- STA.	
	Conclusivamente, il Collegio ritiene che il conto in esame, così come,	
	peraltro, richiesto in udienza dal rappresentante della Procura	
	regionale, debba essere dichiarato ammissibile.	
	3. Acclarata l'ammissibilità del conto, il Collegio passa all'esame delle	
	ulteriori questioni.	
	3.1 Come riportato nella parte in fatto, il magistrato istruttore ha	
	rilevato un eccesso ingiustificato delle rimanenze di targhe a fine	
	esercizio finanziario, con oneri anticipati dall'Erario.	
	Con la memoria difensiva l'agente contabile ha, tuttavia, precisato che	
	la rimanenza, a fine esercizio finanziario, di un certo numero di targhe	
	non ancora utilizzate non può essere ritenuta ingiustificata e/o	
	abnorme, considerando soltanto il fatto che la targa ha un costo per	
	l'erario (costo che, comunque, verrà successivamente ammortizzato,	
	mediante l'incasso del corrispettivo dovuto dall'utente), dovendosi,	
	invece, tenere presenti anche le peculiarità del funzionamento degli	
	19	

Uffici della Motorizzazione, le diverse tipologie di targhe nonché le modalità e le cadenze temporali con cui esse vengono fornite dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

In particolare, dopo aver effettuato un'analisi tecnica delle modalità per una corretta individuazione del fabbisogno periodico delle varie tipologie di targhe, l'agente contabile ha dedotto che: *"Emerge che le circa 10.000 targhe residue a fine anno 2018 non costituiscono un numero sproporzionato. Infatti, l'Ufficio di Pesaro-Urbino ha dovuto assicurare a ciascuna delle varie Agenzie- STA (circa 32) del territorio un approvvigionamento adeguato e costante (e, quindi, una riserva minima per far fronte alle richieste che sarebbero pervenute anche dopo il 31 dicembre 2018 e nelle more di successive forniture, a cadenza trimestrale, nel corso del 2019 da parte del Poligrafico), stimato mediamente in circa 100 unità di targhe per le tipologie più comuni (autoveicoli di tipo A), che, da sole, hanno determinato il 50% circa della rimanenza, oggetto di rilievo da parte della Corte"*.

Peraltro, le 4.832 targhe per autoveicoli di tipo A, in giacenza al 31/12/2018, alla fine del marzo del 2019 si erano ridotte a 419, cioè erano già state quasi tutte cedute con il dovuto pagamento del corrispettivo.

Il Collegio reputa condivisibili i chiarimenti forniti dall'agente contabile, considerato, da un lato, che la fornitura delle targhe da parte dell'Istituto Poligrafico avviene non in maniera continuativa bensì con determinate cadenze temporali (di solito, trimestrali), ragion per cui il quantitativo di targhe giacenti a fine esercizio finanziario è destinato ad essere utilizzato nei primi mesi dell'anno successivo, nelle more

dell'arrivo di un nuovo lotto, e, da un altro lato, che, non essendo agevolmente prevedibili le dinamiche del mercato dei veicoli, occorre assicurare adeguate scorte all'Ufficio della Motorizzazione ed alle Agenzie- STA per far fronte immediatamente alle esigenze che venissero a manifestarsi.

D'altro canto, non v'è dubbio che in tale contesto, caratterizzato da peculiari dinamiche ed esigenze, non può ipotizzarsi alcun effettivo danno per l'Erario, in quanto le targhe giacenti a fine esercizio sono destinate ad essere utilizzate immediatamente agli inizi di quello successivo, previo versamento, da parte degli utenti, dei relativi corrispettivi all'Erario.

3.2 In secondo luogo, come riportato nella parte in fatto, il magistrato istruttore ha rilevato l'assenza di tracciabilità delle targhe non assegnate, distrutte o smarrite.

In proposito, l'agente contabile ha replicato, osservando che, per quanto riguarda le targhe non ancora cedute agli utenti a fine esercizio, esse sono immediatamente individuabili mediante il sistema informatico SIMOT, da cui si desume se esse sono rimaste nella disponibilità dell'Ufficio della Motorizzazione o di un'Agenzia- STA, potendosi, altresì, risalire, mediante la sigla alfanumerica che contraddistingue ciascun lotto di fornitura, alla data in cui sono state distribuite.

Inoltre, l'agente contabile ha evidenziato che: *“Le targhe smarrite o distrutte vengono sempre individuate nei verbali di distruzione o nelle denunce di smarrimento, che vengono inviati all'Ufficio della Motorizzazione*

dall'Agenzia- STA, unitamente al versamento del corrispettivo dovuto per la targa distrutta/smarrita.

Si fa presente, infine, che a pag. 4 del Modello DGM 123, utilizzato per la redazione del conto giudiziale, nello spazio riservato alle annotazioni, va riportato il numero delle targhe smarrite o distrutte.

Orbene, nel Modello DGM 123 redatto per l'esercizio 2018 non vi è evidenza di alcuna targa distrutta o smarrita, dato che non ve ne sono state in concreto in quell'annualità".

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, il Collegio ritiene che i rilievi prospettati nella relazione del magistrato istruttore possano considerarsi superati.

3.3 *In terzo luogo, come riportato nella parte in fatto, il magistrato istruttore ha prospettato l'assenza di un riscontro sostanziale sui versamenti effettuati dagli utenti per il rilascio delle targhe.*

In ordine a tale profilo, l'agente contabile ha precisato che: "Nell'anno 2018, così come negli anni precedenti, e sino all'avvento a pieno regime dei sistemi automatici di controllo dei pagamenti, avvenuto in concomitanza con la cessazione dell'obbligo di presentazione della documentazione cartacea all'Ufficio della Motorizzazione, nell'Ufficio di Pesaro-Urbino sono sempre stati eseguiti accurati controlli sui pagamenti (cosiddetta "bruciatura dei bollettini di conto corrente postale"), con conseguente annotazione nella corrispondente pratica di immatricolazione del veicolo.

Per tale ragione, sul conto giudiziale per l'esercizio 2018 è stato apposto il visto di regolarità amministrativo- contabile dalla Ragioneria Territoriale, così come il Direttore dell'U.M.C. di Pesaro-Urbino ha parificato tale conto.

Tale procedura di verifica dei pagamenti dei corrispettivi delle targhe cedute è stata, peraltro, comune a tutti gli Uffici della Motorizzazione d'Italia".

Su tale tematica è intervenuto in pubblica udienza l'ing. Roberto Danieli, il quale, dopo aver rammentato che il sistema PAGO.PA è entrato a regime nel 2022, ha confermato che, in precedenza, ciascun Ufficio Provinciale della Motorizzazione, ivi compreso quello di Pesaro-Urbino, effettuava accurati controlli sui versamenti mediante un puntuale riscontro dei bollettini postali (cosiddetta "bruciatura"), allegati ad ogni pratica di rilascio targhe.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'agente contabile, il Collegio ritiene che i rilievi prospettati nella relazione del magistrato istruttore possano considerarsi superati.

3.4 In quarto luogo, come riportato nella parte in fatto, il magistrato istruttore ha rilevato la mancata registrazione delle targhe riconsegnate a seguito della radiazione dei veicoli dal P.R.A.

In proposito, l'agente contabile ha replicato, evidenziando che il conferimento alla ditta incaricata del materiale da distruggere è avvenuto così come esso era in precedenza pervenuto dal P.R.A. (ossia in pacchi chiusi e sigillati) e, quindi, "a collo integro"; le operazioni sono state monitorate, sino alla distruzione del materiale, mediante una staffetta di controllo, in attuazione delle disposizioni ministeriali in materia.

Si precisa, inoltre, che: *"Le targhe riconsegnate (a suo tempo cedute e per le quali era già stato versato il corrispettivo) non costituiscono materiale a valore e, quindi, per esse non è necessaria la redazione di un apposito conto giudiziale;*

infatti, nessuna norma lo prevede ed, anzi, le circolari ministeriali in materia,

trattando le targhe usate quali rifiuti speciali, hanno stabilito un particolare

iter di smaltimento, sopra descritto, cui è stata data puntuale attuazione.

Peraltro, la circostanza per cui l'Ufficio non effettuava il controllo del

contenuto dei pacchi era perfettamente in linea con le disposizioni dell'epoca,

impartite dalla sede centrale del Ministero, che prevedevano che i plichi

consegnati dal P.R.A. all'U.M.C. fossero chiusi e sigillati e che agli stessi fosse

allegato un dettagliato elenco; pertanto, la presa in carico doveva avvenire, da

parte del funzionario, con le stesse modalità, ragion per cui il pacco doveva

rimanere chiuso e sigillato. Quanto sopra, all'evidente fine di evitare

adempimenti ulteriori, impossibili da attuare, considerate le ridotte risorse

umane a disposizione presso gli U.M.C., nonchè defatiganti, dato che i plichi

avrebbero dovuto essere oggetto di distruzione".

Alla luce dei condivisibili chiarimenti forniti dall'agente contabile, il

Collegio ritiene che i rilievi prospettati nella relazione del magistrato

istruttore possano considerarsi superati.

3.5 Così definite le problematiche prospettate nella relazione del

magistrato istruttore e rilevato, altresì, che:

- il pareggio documentale risulta conseguito sulla base delle seguenti

componenti contabili:

giacenza al 1/1/2018: **8.894** targhe;

targhe ricevute nel corso del 2018: **22.956**;

targhe cedute agli utenti: **21.455**;

rimanenza di targhe al 31/12/2018: **10.395**;

- a carico dell'agente contabile non sono state sollevate contestazioni da

	parte dell'Amministrazione di appartenenza;	
	- la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro-Urbino ha reso	
	positivamente il parere di regolarità amministrativo-contabile;	
	- il conto risulta parificato dal direttore della Motorizzazione di Pesaro-	
	Urbino;	
	il Collegio può dichiarare la regolarità del conto giudiziale indicato in	
	epigrafe e procedere al discarico in favore dell'agente contabile Papa	
	Massimo.	
	Nulla per le spese.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara regolare il conto giudiziale in epigrafe indicato e, per l'effetto,	
	provvede al discarico nei confronti dell'agente contabile Papa	
	Massimo, in qualità di consegnatario delle targhe di riconoscimento per	
	veicoli a motore, per il periodo 1/1/2018- 31/12/2018, presso l'Ufficio	
	Provinciale della Motorizzazione Civile di Pesaro-Urbino.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositato in Segreteria l'8 aprile 2024 Il Preposto alla Direzione dott.ssa Tiziana Camaioni f.to digitalmente	
	25	